



Comune di Zoagli

Città Metropolitana di Genova

<p>REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA ("IURE SANGUINIS")</p>
--

Approvato con Deliberazione del Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale n. 3 in data 18/03/2020;

Modificato e integrato con Deliberazione del Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale n. 5 in data 15/04/2020;

Modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 30/03/2022;

Modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 03/07/2023;

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i tempi del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da avo a suo tempo emigrato dall'Italia in un Paese straniero, riguardante cittadini stranieri regolarmente soggiornanti ed iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Zoagli, secondo quanto prescritto dalla legge 555/1912, dalla legge 91/1992, dal d.P.R. 396/2000 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K/28.1/1991, nonché dalle successive istruzioni ministeriali.

Art. 2

Documenti da produrre all'atto dell'iscrizione anagrafica – indicazioni generali

I documenti da produrre al momento della presentazione della dichiarazione di iscrizione in anagrafe sono i seguenti:

1. passaporto o documento equipollente in corso di validità munito, se prescritto, di regolare visto d'ingresso;
2. un valido titolo di soggiorno tra quelli sottoelencati:
 - a) permesso di soggiorno;
 - b) richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare;
 - c) per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen, il timbro uniforme "Schengen" sul documento di viaggio, apposto dall'Autorità di frontiera;
 - d) per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da Paesi che applicano l'accordo di Schengen, copia della dichiarazione di presenza resa all'Autorità di Pubblica sicurezza entro 8 giorni dall'ingresso in Italia o, in alternativa, copia della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettive;
3. copia della dichiarazione di cessione fabbricato come prescritta dall'art. 12 del D.L. 59/1978 (c.d. Antiterrorismo), munita di ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell'Autorità di P.S. competente;
4. copia della dichiarazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. 286/1998 (dichiarazione di ospitalità) munita di ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell'Autorità di P.S. competente;
5. documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana (si veda elenco al successivo art. 4)
6. codice fiscale;
7. documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la costituzione della famiglia (documentazione non obbligatoria ai fini dell'iscrizione anagrafica, ma necessaria affinché l'Ufficiale d'Anagrafe possa legittimamente registrare agli atti gli status personali e familiari); in mancanza di idonea documentazione lo stato civile del richiedente verrà indicato, negli atti anagrafici, come "non conosciuto";
8. documentazione comprovante la regolarità dell'occupazione dell'alloggio:
 - a) se si tratta di alloggio in proprietà, estremi della registrazione catastale;
 - b) se si tratta di alloggio in locazione o in comodato d'uso gratuito, copia del relativo contratto munita degli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle entrate. Visto quanto prevede il successivo art. 6 in materia di termini minimi e massimi di conclusione del procedimento, il contratto stesso dovrà avere durata uguale o superiore a 730 giorni o, se di durata inferiore, prevedere esplicitamente la possibilità di proroga; in tale caso sarà obbligo dell'interessato produrre a suo tempo il successivo contratto o altro atto, comunque denominato, che comprovi l'avvenuta proroga.

c) se si tratta di ospitalità a titolo amichevole e gratuito, l'ospitante dovrà sottoscrivere per accettazione e per assunzione di responsabilità la dichiarazione di iscrizione anagrafica.

9. patente di guida italiana e documenti di circolazione dei veicoli con targa italiana, solo se intestati al richiedente.

L'iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica del requisito della dimora abituale tramite il Comando della Polizia Municipale, e mediante l'acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

I documenti di cui ai punti c) e d) del precedente art. 2, consentono il soggiorno in Italia per i primi 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale. Pertanto, il cittadino straniero, che richiede il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per discendenza, prima del decorso di tale termine dovrà richiedere alla Questura competente, se non ne è già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art. 11, c. 1 lett. c del d.P.R. n. 394/1999) e produrre la relativa ricevuta all'Ufficio Comunale, nonché la copia del permesso di soggiorno non appena questo sarà rilasciato dalla Questura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta e del successivo permesso di soggiorno, sarà avviato un procedimento di cancellazione anagrafica nei modi e tempi previsti dall'art. 11, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 223/1989. Nel caso in cui a tale procedimento consegua l'effettiva cancellazione anagrafica prima che sia stato riconosciuto il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, il riconoscimento stesso avrà esito negativo, secondo quanto previsto dal successivo capoverso del presente articolo.

L'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta almeno fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall'anagrafe per qualsiasi motivo, nel corso del procedimento, comporterà automaticamente l'archiviazione senza provvedimento del procedimento già avviato.

Art. 3

Casi in cui non è possibile avviare il procedimento

Il riconoscimento della cittadinanza "iure sanguinis" non è possibile nei seguenti casi:

1. iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, ed inoltre la circolare K.28.1/1991 non fa riferimento all'art. 2 della legge n. 1228/1954 ma all'art. 8 del d.P.R. n. 223/1989;
2. iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, poiché tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare K.28.1/1991 non fa riferimento alcuno all'art. 8 della legge n. 1228/1954;
3. richiesta presentata tramite un legale rappresentante del richiedente o un delegato comunque denominato, trattandosi di diritti personalissimi che richiedono esclusivamente l'intervento del diretto interessato.

Art. 4

Documenti da presentare a corredo dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza

Contemporaneamente all'iscrizione anagrafica, il cittadino straniero rivendicante il possesso della cittadinanza italiana dovrà presentare i documenti necessari, come sottoelencati:

1. atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque; se la nascita è avvenuta prima dell'istituzione dei registri di Stato Civile si dovrà produrre l'atto di nascita e di battesimo rilasciato dalla parrocchia in cui fu amministrato il battesimo;
2. atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana e dei suoi eventuali figli minori;
3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero;

4. atto di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò volontariamente la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato; oppure - in alternativa - certificato o atto comunque denominato, rilasciato dalla competente Autorità straniera, attestante l'acquisto volontario della cittadinanza straniera avvenuto dopo la nascita del figlio (discendente dell'avo emigrato ed ascendente del richiedente) con chiara indicazione della data di naturalizzazione straniera;
6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana, attestante che ne' gli ascendenti in linea retta ne' la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai sensi dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
7. istanza per riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, su modello predisposto dall'Ufficio.

I documenti di cui ai punti da 1) a 5) devono essere rilasciati per copia integrale (non estratti o certificati) e, se rilasciati da Autorità straniera, muniti di traduzione anch'essa riferita all'intero contenuto dell'atto. Sia gli atti che le relative traduzioni devono essere legalizzati dalla competente Autorità consolare italiana o muniti di Apostille se rilasciati da Paesi che aderiscono alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, fatti salvi i casi in cui accordi e convenzioni internazionali ratificate dall'Italia prevedano l'esenzione dalla legalizzazione.

Se gli atti provengono da Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 e sono redatti su moduli plurilingue previsti da tale Convenzione, gli stessi sono esenti da traduzione e legalizzazione. L'Ufficio di Stato Civile potrà comunque richiedere la copia integrale dell'atto, tradotta e legalizzata salvo i casi di esenzione, qualora lo ritenga necessario ai fini della definizione del procedimento.

Nel caso gli atti presentati siano sprovvisti di traduzione, o la stessa non sia munita di legalizzazione ove questa sia prescritta, la traduzione stessa potrà essere regolarizzata mediante asseverazione presso qualsiasi Tribunale italiano o, in via residuale, mediante traduzione effettuata previo giuramento davanti all'Ufficiale dello Stato Civile da un interprete, secondo quanto prevede l'art. 22 del Regolamento di Stato Civile approvato con D.P.R. 396/2000.

Gli atti comunque denominati, rilasciati da autorità straniera in formato digitale, sono da ritenersi accettabili quando previsti dalla normativa vigente nello Stato di origine e purché ne sia possibile la verifica on-line su portale ufficiale dell'Autorità emittente.

I documenti di cui ai punti 3) e 4) – atti di matrimonio – non sono necessari qualora gli ascendenti o il richiedente stesso non siano coniugati. In tale caso dagli atti di nascita dei relativi figli dovrà risultare in modo inequivocabile l'avvenuto riconoscimento, nei modi prescritti dall'art. 250 e seguenti del Codice civile, da parte dei genitori o almeno da parte del genitore in possesso della cittadinanza italiana.

Non è obbligatoria la presentazione degli atti di morte, secondo quanto prescrive la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1/1991; è tuttavia in facoltà dell'Ufficio di richiedere l'atto di morte relativo all'avo emigrato per verificare che sia deceduto dopo la proclamazione del Regno d'Italia o dopo l'annessione di territori successiva a tale data.

I documenti di cui ai punti 6) e 7) sono acquisiti dall'Ufficio, fatta salva la possibilità da parte del richiedente di produrli direttamente, ove ne sia già in possesso.

Nel caso i documenti sopra elencati, o parte di essi (ad eccezione di quelli di cui ai punti 6) e 7) siano già stati depositati presso altro Comune o presso una Rappresentanza Consolare, in occasione di precedenti procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana in favore di ascendenti o collaterali del richiedente, su esplicita richiesta dello stesso ed indicazione della Pubblica Amministrazione presso cui sono depositati, l'Ufficiale dello Stato Civile procederà d'ufficio ad acquisirne copia, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000.

Il certificato di cui al punto 6) dovrà essere richiesto a tutte le Rappresentanze Consolari italiane competenti per i territori in cui l'avo emigrato e tutti i suoi discendenti, compreso il richiedente, abbiano avuto la propria residenza all'estero.

È obbligo del richiedente dichiarare, al momento della presentazione dell'istanza, tutte le variazioni di residenza estera avvenute a partire dall'avo emigrato e per tutta la linea di discendenza successiva.

Per tutti i documenti sopra elencati non è prevista una data di scadenza stabilita per legge. Tuttavia, l'Ufficio di Stato Civile potrà richiedere documentazione aggiornata o integrativa in caso vengano presentati atti rilasciati da oltre due anni (ad esclusione degli atti di morte) e per i quali sussistano fondati dubbi sull'attualità dei fatti in essi attestati.

Si ritengono ammissibili i documenti emessi in formato digitale e successivamente rimaterializzati, esclusivamente se previsti dalla normativa vigente nel Paese di origine e verificabili mediante accesso ai siti istituzionali dell'Autorità straniera che li ha emessi.

Art. 5

Indicazioni particolari in materia di verifica della mancata naturalizzazione straniera

Il certificato di "non naturalizzazione straniera" di cui al punto 5) del precedente articolo dovrà riportare tutti i possibili cognomi/nomi/alias con cui l'avo è indicato negli atti di stato civile italiani e stranieri, a seguito di alterazioni avvenute nel tempo. Lo stesso principio si applica al documento o sentenza, comunque denominato, attestante la naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera in data posteriore alla nascita del figlio (discendente dell'avo emigrato ed ascendente del richiedente).

Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di una eventuale naturalizzazione di un altro membro della linea di discendenza, o se uno di questi si fosse trasferito in altro Stato, anche per lui sarà necessario acquisire il certificato di non naturalizzazione o di naturalizzazione con data certa, a seconda del caso.

Art. 6

Termini minimi e massimi di conclusione del procedimento

Per quanto riguarda i **termini minimi di conclusione del procedimento**, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 241/1990, ed al fine di garantire la necessaria accuratezza nella verifica della documentazione presentata ed in generale delle condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana, si stabilisce che il procedimento stesso **non potrà in ogni caso concludersi prima di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza**, al netto dei tempi di risposta da parte delle Rappresentanze Consolari italiane all'estero o di altre Amministrazioni, Enti o soggetti pubblici o privati che l'Ufficio dello Stato Civile ritenga necessario interpellare per eventuale ulteriore acquisizione di documentazione. Il termine suddetto è da considerarsi indicativo e non vincolante per l'Amministrazione.

I termini massimi di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 241/1990, ed in analogia con quanto stabilito per gli analoghi procedimenti svolti presso le Rappresentanze Consolari all'estero (tabella allegata al D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 90, come modificata dal D.P.C.M. 17 gennaio 2014, n. 33), **sono fissati in 730 giorni dalla presentazione dell'istanza**, al netto dei tempi di risposta da parte delle Rappresentanze Consolari italiane all'estero o di altre Amministrazioni, Enti o soggetti pubblici o privati che l'Ufficio dello Stato Civile ritenga necessario interpellare per eventuale ulteriore acquisizione di documentazione.

I termini di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 241/1990, possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 7

Conclusione del procedimento

A conclusione del procedimento, in caso venga riscontrata la completezza dei documenti presentati e l'esito positivo di tutti gli accertamenti disposti, l'Ufficiale di Stato Civile emette un provvedimento interno, con il quale accerta che il richiedente è cittadino italiano per discendenza fin dalla nascita, dispone la variazione degli atti anagrafici con aggiornamento della cittadinanza, la trascrizione dei relativi atti di stato civile (nascita del richiedente e degli eventuali figli minori, matrimonio del richiedente), la comunicazione all'ufficio Elettorale per l'iscrizione nelle relative liste, e ne dà comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui, in corso di istruttoria, si accerti che taluni atti sono incompleti o mancanti o presentino irregolarità sanabili, il richiedente viene invitato a presentare le necessarie integrazioni entro un termine massimo di 30 giorni, decorso infruttuosamente il quale il procedimento si conclude con esito negativo. Durante tale periodo restano sospesi i termini di cui all'art. 6.

Nel caso di irregolarità insanabili o di mancanza di atti essenziali il procedimento si conclude ugualmente con esito negativo.

Della conclusione negativa viene data comunicazione all'interessato nei modi e termini di legge.

Art. 8

Costi ed oneri del procedimento

Non è previsto alcun costo per l'attività dell'ufficio di Stato Civile. L'istanza di riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana è soggetta all'imposta di bollo nella misura vigente (€ 16,00 alla data dell'emanazione del presente Regolamento, con adeguamento automatico ad eventuali aumenti senza necessità di modifica del Regolamento stesso).

Tutti i costi ed oneri per l'acquisizione presso Autorità, Enti od Amministrazioni stranieri ed italiani, comunque denominati, dei documenti necessari all'avvio del procedimento ed alle sue eventuali integrazioni, sono ad esclusivo carico del richiedente.

Art. 9

Attività dell'Ufficio – disposizioni finali

L'Ufficio di Stato Civile potrà procedere all'esame della documentazione ed alla eventuale richiesta di documenti integrativi o di rettifiche a quelli già presentati **esclusivamente** dopo l'avvenuta iscrizione anagrafica e la consegna dei documenti originali.

Per conseguenza l'Ufficio non potrà procedere a verifica preventiva o a rilascio di pareri preventivi su copie o scansioni di atti, inviate a mezzo posta elettronica semplice o posta elettronica certificata (PEC) o con altri mezzi telematici comunque denominati.

L'Ufficio non potrà procurare contatti con soggetti privati, agenzie immobiliari e in generale con chiunque possa mettere a disposizione beni immobili atti all'acquisizione della residenza, né effettuare attività di consulenza o intermediazione in relazione alle materie oggetto del presente Regolamento.

Il presente Regolamento si applica alle istanze presentate dopo l'intervenuta esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva. Per le istanze già presentate trova applicazione il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 30/03/2022.